

- 2) L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che venga qualificata come organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, una formazione giudicante facente parte di un organo giurisdizionale di uno Stato membro, nella quale sieda un giudice la cui prima nomina ad un posto di giudice o la cui successiva nomina in un organo giurisdizionale superiore siano intervenute o a seguito della sua selezione come candidato al posto di giudice da parte di un organo composto sulla base di disposizioni legislative successivamente dichiarate incostituzionali dal giudice costituzionale di detto Stato membro, o a seguito della sua selezione come candidato al posto di giudice da parte di un organo regolarmente composto, ma al termine di una procedura che non era né trasparente, né pubblica, né impugnabile con un ricorso giurisdizionale, in quanto irregolarità siffatte non sono di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, e in particolare l'esecutivo, possano esercitare un indebito potere discrezionale che metta in pericolo l'integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina e che faccia sorgere così, negli amministratori, dubbi seri e legittimi in merito all'indipendenza e all'imparzialità del giudice di cui trattasi.

(¹) GU C 209 del 22.06.2020.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 marzo 2022 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-139/20) (¹)

[Inadempimento di uno Stato – Tassazione dei prodotti energetici utilizzati da imprese a forte consumo di energia – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4 – Imprese che rientrano nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea – Esenzione dalle accise]

(2022/C 207/03)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente da M. Siekierzyńska e A. Armenia, successivamente da A. Armenia, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, in qualità di agente)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(¹) GU C 201 del 15.06.2020.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 31 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. / PN

(Causa C-472/20) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Contratti di credito – Finanziamento espresso in valuta estera rimborsabile in moneta nazionale – Clausola contrattuale che pone il rischio di cambio a carico del consumatore – Carattere abusivo di una clausola relativa all'oggetto principale del contratto – Effetti – Nullità del contratto – Pregiudizio grave per il consumatore – Effetto utile della direttiva 93/13 – Parere non vincolante dell'organo giurisdizionale supremo – Possibilità di rimettere le parti nella situazione in cui si sarebbero trovate se un tale contratto non fosse stato concluso)

(2022/C 207/04)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.

Convenuto: PN

Dispositivo

- 1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretata nel senso che l'effetto utile delle disposizioni di quest'ultima non può essere garantito, in mancanza di una norma di diritto nazionale di natura suppletiva che disciplini una situazione siffatta, dal solo parere non vincolante dell'organo giurisdizionale supremo dello Stato membro interessato che indichi ai giudici di grado inferiore l'approccio da seguire per dichiarare che un contratto sia valido o abbia prodotto i suoi effetti tra le parti, nel caso in cui tale contratto non possa sussistere a causa del carattere abusivo di una clausola relativa al suo oggetto principale.
- 2) La direttiva 93/13 dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a che il giudice nazionale competente decida di rimettere le parti di un contratto di finanziamento nella situazione in cui si sarebbero trovate se tale contratto non fosse stato stipulato per il fatto che una clausola di detto contratto relativa al suo oggetto principale deve essere dichiarata abusiva in forza di tale direttiva, fermo restando che, se tale ripristino si rivela impossibile, a lui spetta vigilare affinché il consumatore si trovi in definitiva nella situazione in cui si sarebbe trovato se la clausola giudicata abusiva non fosse mai esistita.

(¹) GU C 423 del 7.12.2020.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 marzo 2022 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-687/20) (¹)

(«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2002/49/CE – Determinazione e gestione del rumore ambientale – Agglomerati, assi stradali principali e assi ferroviari principali – Articolo 7, paragrafo 2 – Mappe acustiche strategiche – Articolo 8, paragrafo 2 – Piani d'azione – Articolo 10, paragrafo 2 – Allegato VI – Dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche – Sintesi dei piani d'azione – Omessa comunicazione alla Commissione europea nei termini previsti»)

(2022/C 207/05)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: M. Pimenta, P. Barros da Costa, H. Almeida, J. Reis Silva e L. Inez Fernandes, agenti)

Dispositivo

- 1) La Repubblica portoghese, da un lato, non avendo elaborato mappe acustiche strategiche relative agli assi stradali principali PT_a_rd00410, PT_a_rd00458, PT_a_rd00460, PT_a_rd00462 e PT_a_rd00633 né piani d'azione per gli agglomerati di Amadora e di Porto nonché per gli assi stradali e ferroviari principali di cui all'allegato alla presente sentenza, e, dall'altro, non avendo comunicato alla Commissione europea i dati risultanti da tali mappe né le sintesi di tali piani d'azione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, in combinato disposto con l'allegato VI di quest'ultima.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

(¹) GU C 62 del 22.2.2021.